



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

U.O. ASSETTO DEL TERRITORIO



**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LEGGE 287/1991
E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LEGGE 112/1991**

INDICE

- Articolo 1 - Definizione di chiosco
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Concessione. Modalità per le richieste
- Articolo 4 - Caratteristiche del chiosco
- Articolo 5 - Tipologie dei siti
- Articolo 6 - Criteri di collocazione
- Articolo 7 - Rilascio della concessione
- Articolo 8 - Manutenzione delle opere
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Norma transitoria

ARTICOLO 1 - Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato (max 30 mq di superficie e 3,50 m di altezza misurata al colmo), di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato ma gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione/convenzione temporanea relativa all'area espositiva - commerciale e ai percorsi distributivi rilasciata dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio della Città di Siderno.

2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 e per le attività commerciali di cui alla Legge 112/1991.

ARTICOLO 3 - Concessione. Modalità per le richieste

1. I soggetti interessati all'ottenimento del Permesso per la collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva autorizzazione amministrativa dell'utilizzo del suolo da parte dell'ufficio comunale competente in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Nuovo Codice della Strada.

2. Al fine dell'ottenimento della Permesso di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare all'Unità Operativa Assetto del Territorio, formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- a) progetto in 3 copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.

Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:5.000, planimetria catastale in scala 1:2000, stralcio di carta tecnica della Città in scala 1:1.000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i

necessari riferimenti all' edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- b) parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
- c) relazione scritta in tre copie;
- d) fotografie a colori in tre copie del luogo interessato dall' inserimento proposto;

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell' esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

- f) parere favorevole espresso dalla competente autorità sanitaria.

ARTICOLO 4 - Caratteristiche del chiosco

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispondere a quanto specificamente previsto dal presente articolo ad eccezione di quelli proposti nelle aree contigue ai mercati ed all' interno di aree verdi.

2. I chioschi per tali aree, da realizzare comunque nel rispetto delle caratteristiche richiamate al comma 1 del presente articolo dovranno essere realizzati in modo tale da consentire l' accesso al pubblico ai servizi igienici dall' esterno del chiosco. La manutenzione e gestione di tali servizi igienici rimane a cura e spese del concessionario del chiosco.

3. Il mancato rispetto di questa condizione determinerà la decadenza della concessione. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri, si prediligono le strutture prefabbricate:

1. Superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 30 mq per i chioschi.

2. Altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 3,00;

3. Sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;

4. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici;

5. la massima sporgenza dell' oggetto del tetto è di 0,50 ml misurati dalla superficie esterna del manufatto;

6. L' oggetto del tetto, se presente, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall' esterno del manufatto;

7. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante asportabili o equivalente sistema;

8. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20cm dalla sagoma e eventuali oggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5;

9. E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto;

10. I chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro trattato, ghisa, vetro, plexiglass, alluminio colorato con esclusione di quello anodizzato di colore argentato o dorato; in merito alla valenza estetica e formale del manufatto e al suo inserimento ambientale, se necessario, è obbligo dell'Amministrazione richiedere per il rilascio della concessione, il preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

11. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per l'installazione del manufatto ove previsto.

4. La Città si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello di cui al comma 1 per ambiti di particolare valore ambientale.

ARTICOLO 5 - Tipologie dei siti

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:

- 1) Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- 2) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 1.50 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 5.00 dalle intersezioni stradali;
- 3) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.

Eccezionalmente, nel caso che l' inserimento del chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde della Città, il Concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dal Servizio Giardini - Alberate, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall' intervento o in alternativa in aree verdi limitrofe.

- 4) Su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attività di somministrazione nel rispetto dei punti precedenti. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere

valutate dagli uffici competenti.

- 5) Sui marciapiedi, l'occupazione da parte dei chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 1,20.

ARTICOLO 6 - Criteri di collocazione

1. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.
2. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all' art. 4, dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.
3. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a Dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all' esercizio del commercio su aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dal punto 4 dell' art. 5.
4. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dal richiedente della concessione.

ARTICOLO 7 - Rilascio della concessione

1. La concessione per l' installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l' ottenimento dell' autorizzazione commerciale ai sensi delle Leggi 287/1991 e 112/1991.
2. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.
3. In caso di non ottenimento la concessione edilizia decade a tutti gli effetti.

ARTICOLO 8 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana della Città di Siderno.

ARTICOLO 10 - Norma transitoria

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale e/o intralcio alla circolazione, (per collocazione - chioschi addossati a cortine murarie, alberate, chioschi in contrasto col presente regolamento con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc...), dovranno essere eliminati, consentendo al concessionario di individuare delle nuove soluzioni in conseguenza del presente regolamento.
3. Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate risultano confermate fino alla scadenza della concessione stessa. Nel caso di rinnovo il titolare si dovrà uniformare alle disposizioni specificate nel presente Regolamento, con la stipula per l'area in precedenza assegnata, dell'apposita convenzione.

Eventuali domande di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico per chioschi e per autonegozi presentate in data precedente l'adozione del presente Regolamento s'intendono inammissibili.

ARTICOLO 11 - Convenzione.

La convenzione, che accompagna la concessione per l'uso precario del suolo pubblico, l'autorizzazione e la concessione per la collocazione del chiosco, di cui all'art.9, deve elencare in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante il punto vendita, in interventi anche edilizi e a carattere permanente, come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano (prati, superfici in tartan, strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, etc), la realizzazione di locali interrati di servizio al chiosco per deposito di merci, e quant'altro l'Amministrazione riterrà

opportuno convenire. La convenzione verrà pattuita con l'Amministrazione per tramite dell'ufficio tecnico competente, stipulata e sottoscritta dal dirigente del settore e dal concessionario.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione l'Amministrazione revocherà la concessione e l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari e al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 12

Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico. e dell'autorizzazione alla vendita

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 2, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

La concessione e' revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonche' quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti;
2. nel caso di sub-locazione abusiva;
3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;

L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio, il titolare non abbia prodotto la documentazione attestante l'avvenuto rilascio della concessione edilizia da parte del competente ufficio urbanistica e/o non abbia ultimato i lavori nel termine previsto nel suddetto atto concessorio, salvo proroga da richiedere prima di tale periodo e solo per motivati casi di necessità e/o forza maggiore;
- b) nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del certificato di iscrizione al REC, e/o per cancellazione allo stesso;
- c) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza

e sicurezza;

d) Per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa, il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione potrà procedere alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 13 - Occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione.

L'istanza di concessione rivolta al Funzionario Responsabile dell'UTC competente deve contenere l'indicazione del sito, dell'attività che si intende svolgere e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'installazione della struttura adibita alla vendita che per le eventuali aree di pertinenza.

ARTICOLO 14 - Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico

La concessione avrà una durata non inferiore ad anni 10 salva diversa convenzione (cfr. art.11) stipulato con l'Amministrazione e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento.

La concessione potrà avere, altresì, carattere stagionale, qualora necessiti un ampliamento limitato nel tempo della superficie originaria concessa.

Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

Alla scadenza della concessione la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del

manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 15 - Tassa per occupazione suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento annuale alla tassa occupazione suolo pubblico.

ARTICOLO16 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità della maggiore età del richiedente.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal competente Organo Comunale e dovrà essere accompagnata da apposita convenzione, con la quale per ogni singola area, ogni concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale delle prestazioni di servizio.